

**Cassazione Sezione Tributaria, 30 luglio 2009 n. 17717**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Firenze, in persona del Sindaco in carica, giusta autorizzazione di cui alla Delib. G.M. 8 marzo 2005, n. 122 elettivamente dom.to in Roma alla via Dora 1 presso l'Avv. LORIZIO Maria Athena, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. PERUZZI Sergio del Foro di Firenze, giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente principale* -

contro

R.D.T.M. e R.D.T.G., quest'ultimo in proprio e quale procuratore speciale, per scrittura autenticata da notaio Filippo De Marino Norante dell'8 - 9/7/2002, degli altri eredi di T.A., signori R.D.T. M.P., R.D.T.M.G., R.D. T.F., R.D.T.P.A., elettivamente domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi giusta procura speciale a margine del ricorso dall'avv. ROCCHINI Mario;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

avverso la sentenza n. 49.36.03, depositata il 23.3.04, della Commissione tributaria regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/6/09 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

sentita la difesa svolta dall'avv. Lorzio per conto del Comune di Firenze, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese processuali;

Udito il P.G. in persona del Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale, con le pronunce consequenziali.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.A., attualmente deceduta, proprietaria di un fondo con accesso carrabile in (OMISSIS), con istanza del 10.4.1996, richiedeva al Comune di Firenze il rilascio del cartello segnaletico idoneo ad interdire la sosta sull'area antistante l'accesso stesso. Il Comune le rilasciava la concessione n. (OMISSIS), il direttore del settore entrate dell'ente, riscontrato il mancato pagamento della relativa TOSAP, invitava la T. a regolarizzare la posizione, senza ottenere alcun risposta, per cui emetteva avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni per l'anno 1997.

Avverso tali atti, proponeva ricorso sostenendo che l'accesso alla sua proprietà non era tassabile in quanto essendo "a raso" non rientrava nella definizione di passo carrabile contenuta nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 4. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, statuendo che la contribuente era tenuta al pagamento delle imposte ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 8 successivo.

Proponevano appello gli eredi della T. e la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva il gravame compensando le spese di giudizio.

Avverso la detta sentenza ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo, fondato sulla violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38 e art. 44 e sull'omessa insufficiente motivazione il Comune di Firenze.

Gli eredi della T. resistono con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale fondato sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di regolamentazione delle spese.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Passando all'esame del ricorso principale, giova premettere che la doglianza, svolta dal ricorrente Comune, si articola essenzialmente attraverso due profili strettamente connessi: il primo, fondato sulla premessa che nel caso di specie la CTR avrebbe errato nell'inquadrare la fattispecie, ritenendo erroneamente applicabile il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 7 mentre andava applicato invece il successivo comma 8 in quanto la contribuente aveva richiesto il rilascio di autorizzazione per passo carrabile, autorizzazione concessale unitamente al rilascio del cartello segnaletico; il secondo, fondato sull'omessa motivazione della CTR in ordine alle difese dell'Amministrazione, decisive ai fini della definizione della controversia.

La censura è fondata con riferimento ad entrambi i profili. Al riguardo, torna utile sottolineare che i giudici di seconde cure, dopo aver esposto nello svolgimento del processo che la *ratio decidendi* della decisione di primo grado era stata fondata sul rilievo che non era "intervenuta l'abrogazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 8 che disciplina la misura dell'imposta sull'apposito cartello del passo carrabile..", nella susseguente motivazione, omettevano completamente di prendere in esame le ragioni poste a base della decisione impugnata, pervenendo alla conclusione opposta a quella della CTP sulla base della premessa che si vertesse invece in tema di passo carrabile "a raso" soggetto alla previsione dell'abrogato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 7.

Giova aggiungere che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 44, comma 8, gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per i quali sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, sono soggetti alla tassa, determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. Ed invero,

nel caso del rilascio del cartello di divieto di sosta, gli accessi a raso, muniti del detto cartello, configurano una sottrazione del bene all'uso pubblico (e, quindi, un'occupazione tassabile), con correlativo vantaggio per il proprietario, derivante dall'esistenza del divieto di sosta per gli altri. (vedi Cass. 18557/03). E ciò, in quanto anche un cartello segnaletico, che inibisca la sosta in corrispondenza di un passo carrabile, e' idoneo a sottrarre tale spazio all'uso generalizzato della collettività, creando, in favore dei soggetti che ne usufruiscono, una situazione di uso privilegiato di detto spazio pubblico riconducibile pur sempre alla previsione impositiva. (vedi Cass. n. 18289/04).

Ed e' appena il caso di sottolineare che il rilascio del divieto di sosta non e' obbligatorio, ma presuppone una scelta rimessa, con la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 22 C.d.S., al soggetto privato, mentre il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del varco, ai sensi dell'art. 22 C.d.S. cit, risponde ad un interesse pubblico che non interferisce con il potere impositivo del Comune, (da Cass. n. 8106/04).

Ne deriva pertanto la fondatezza del ricorso principale.

Passando infine all'esame del ricorso incidentale proposto dai contribuenti deve rilevarsi che essi hanno fondato la loro doglianza sul rilievo che "le spese di causa, nonostante l'esito del giudizio totalmente favorevole alla signora T.B., sono state compensate dalla Commissione Tributaria Regionale senza alcuna motivazione".

La censura non coglie nel segno.

A riguardo, e' utile sottolineare che il sindacato della Corte di cassazione si limita ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (tra le tantissime Cass. n. 10052/2006, n. 13660/2004, n. 5386/2003, n. 1428/93) oppure che siano state effettuate liquidazioni non rispettose delle tariffe professionali. Al contrario, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di altri giusti motivi e pertanto esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie, onde il giudice, nel testo normativo (art. 92 c.p.c.) applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, può compensare le spese processuali per giusti motivi anche senza obbligo di specificarli, atteso che l'esistenza di ragioni giustificative va posta in relazione con l'intera motivazione della sentenza e può essere desunta dal complessivo tenore di essa (vedi tra le tante Cass. n. 10052/2006, n. 9345/2004, n. 19309/2003, n. 5386/2003, n. 16012/2002, n. 5390/2000, n. 10861/2002).

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve essere pertanto accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al ricorso accolto. Con l'ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della lite proposto dalla contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio in quanto l'orientamento giurisprudenziale riportato si e' consolidato solo dopo l'introduzione della lite.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite, proposto da parte contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2009.